

art. 63 Dpgr 39/R/2018 correlazione tra definizione di “volume tecnico” e locale corsa ascensore

#### Quesito

Si chiede un'interpretazione dell'art. 63 Dpgr 24.07.2018 n. 39/R avente ad oggetto il “volume tecnico”.

Nel primo comma di tale articolo, i volumi tecnici sono definiti come "vani" e "spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio del complesso edilizio...", tra questi, quelli "di sollevamento".

Al successivo comma 3, fra gli esempi, è scritto che siano da considerarsi vani tecnici quelli di “extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine”.

Si chiede pertanto, anche alla luce della giurisprudenza in materia (Consiglio Stato 11.6.2016 n. 3059), se il vano dove corre l'ascensore debba considerarsi o meno volume tecnico.

#### Parere:

Si premette che l'articolo 63, comma 1 del d.p.g.r. 39/R/2018, che definisce ‘volumi tecnici’ “i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio del complesso edilizio, dell'edificio o dell'unità immobiliare (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.)”, ha recepito la definizione di “volume tecnico” di cui all'allegato A all'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo sancita in data 20 ottobre 2016.

Da tale definizione sembra potersi ricavare che sono da considerarsi ‘volumi tecnici’ i vani destinati all'alloggiamento delle sole “apparecchiature” dedicate al funzionamento degli impianti (nella fattispecie di interesse, le apparecchiature dell'impianto di sollevamento). Concorre a questa interpretazione l'elenco esemplificativo fornito dal legislatore regionale al comma 3 del medesimo articolo 63, che riporta tra i volumi tecnici i soli “extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine” escludendo il vano ascensore.

Una ulteriore conferma si ricava anche dall'articolo 13 del d.p.g.r. 39/R/2018 che, nel descrivere i vani inclusi nel computo della superficie accessoria, elenca separatamente i “vani ascensore” dai “locali motore ascensore” qualificando solo questi ultimi come “vani tecnici” (cfr. comma 4 lettere b) e c) e comma 5 lettera d).

Tutto ciò premesso, si deve dare atto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che considera come “volume tecnico”, ai fini della esclusione dal computo della volumetria e delle distanze dai confini, un ascensore esterno (in linea di principio, solo qualora non sia realizzabile internamente) installato a servizio di un edificio esistente, data la sua finalità tesa a consentire l'accesso all'edificio e ad eliminare le barriere architettoniche.

Si coglie l'occasione per ricordare, in proposito, che ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b) del d.p.g.r. 39/R/2018 sono comunque esclusi dal computo della superficie edificabile “tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni statali e regionali volte all'eliminazione delle barriere architettoniche”.

Si ricorda che il parere reso da questo ufficio rappresenta un contributo alla lettura della normativa regionale espresso a titolo collaborativo e non costituisce un atto di interpretazione autentica della stessa.

L'amministrazione comunale rimane pertanto autonoma nell'attività amministrativa di propria competenza.

Il Responsabile del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio  
arch. Marco Carletti